


SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
RISCATTO PENSIONISTICO



RISCATTO PENSIONISTICO
Del
SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE



Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria e a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i diciotto anni e non superato i ventotto anni di età.

1. Cosa Occorre

L'INPS – con la Circolare n. 108/2017 – ha ribadito che il rapporto di servizio civile universale:

si instaura con la sottoscrizione di un apposito contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
non è assimilabile al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non determina la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità;
ha una durata non inferiore a 8 mesi né superiore a 12 mesi.

Per riscuotere il servizio civile universale ai fini pensionistici è necessario:

- Essere iscritti ad uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, Gestione dei Lavoratori Autonomi, Forme sostitutive ed esclusive dell'AGO, Gestione Separata);
- Che i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione, obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo dal fondo stesso, ma anche da altri regimi previdenziali.

Considerato che i periodi di servizio civile universale da ammettere a riscatto, successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n.40/2017, saranno valutati esclusivamente nella quota di pensione calcolata secondo il "sistema contributivo", gli oneri relativi a tali periodi saranno, quindi, determinati con il meccanismo del calcolo "percentuale" previsto dall'art.2, comma 5, del D.Lgs. n.184/1997, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore dalla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

Gli oneri da riscatto, posti a totale carico dell'interessato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di centoventi rate mensili (10 anni) senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

2. Presentazione Domanda

La domanda di riscatto - non è soggetta a termini di decadenza e che può riguardare anche solo una parte dei periodi di servizio civile effettuati - deve essere presentata esclusivamente per via telematica, allegando:

- l'autocertificazione del periodo svolto;
- il possesso dei requisiti;
- il progetto di servizio civile approvato;
- l'ente presso cui è stato svolto.